Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2023/0133(COD)

02.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001
(COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Marion Walsmann

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

MOTIVAZIONE.....66

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI 70

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001
(COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0232),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0147/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.	(2) Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati***, il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione***. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Mentre in molti casi relativi alle

	condizioni FRAND si svolgono negoziazioni in buona fede tra le parti intenzionate a partecipare, in altri casi i brevetti SEP sono ancora oggetto di contenziosi. I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione dovrebbero trarre vantaggio dai meccanismi introdotti dal presente regolamento. Tali meccanismi sono intesi a porre fine, da un lato, alle situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP rifiutano di ottenere licenze a condizioni FRAND o ritardano l'ottenimento delle stesse e, dall'altro lato, alle situazioni in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa della minaccia di un'azione inibitoria e della mancanza di trasparenza.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e	(3) I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e

come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti che sono ***stati dichiarati*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP si è impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per alcuni casi d'uso delle norme***, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless,*** esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune	(4) Per alcuni casi d'uso delle norme esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri casi d'uso, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente

procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati ***di determinate norme o parti di esse per le*** quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.	regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a casi d'uso identificati ***nei*** quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a ***termini e*** condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) I pool di brevetti, in quanto soluzioni congiunte guidate dall'industria per la concessione di licenze di brevetto, portano vantaggi al mercato e alle imprese nell'intero settore della concessione di licenze per i brevetti SEP, ivi compresi i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Detti pool rappresentano un'opzione equa e prevedibile per la concessione di licenze per le tecnologie brevettate essenziali per una norma, poiché consentono di raggiungere un accordo su un insieme di termini e condizioni di licenza ampiamente accettabili fra le imprese di tutto il mondo. Dal momento che si occupano dei brevetti SEP, i pool di brevetti dovrebbero anche rispettare termini e condizioni FRAND e dovrebbero altresì offrire piena trasparenza in merito ai brevetti compresi nel loro portafoglio, idealmente concedendone la licenza a tutti i licenziatari interessati indipendentemente dalla loro posizione nella catena del

valore e preferibilmente includendo tutti i brevetti SEP inerenti alla norma.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Mentre il controllo della concorrenza in relazione ai pool di brevetti è già stato eseguito, persiste incertezza sulla compatibilità dei gruppi di negoziazione di licenziatari formati da utilizzatori di brevetti SEP. Tali gruppi possono semplificare il processo di negoziazione, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo una maggiore uniformità ed equità dei termini e delle condizioni di concessione delle licenze per tutti gli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. I gruppi di negoziazione di licenziatari sono particolarmente vantaggiosi soprattutto per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto competitivo di tali gruppi e analizzare le condizioni che essi dovrebbero soddisfare per essere conformi alla normativa in materia di concorrenza scongiurando al contempo il rischio di offrire opzioni che consentano agli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti di adottare strategie dilatorie.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) ***Per facilitare l'attuazione del presente regolamento***, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È ***necessario*** dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere i suoi compiti.	(12) ***In qualità di agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale***, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza ***e agevolare l'attuazione del presente regolamento***. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È ***fondamentale*** dotare il centro di competenza delle risorse umane e finanziarie necessarie perché possa svolgere ***efficacemente*** i suoi compiti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico ***e una banca dati elettronica*** contenente informazioni ***dettagliate*** sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri***, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici sui brevetti SEP***. ***Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza*** dovrebbe ***offrire assistenza alle PMI***. ***La creazione e la***	(13) Il centro di competenza dovrebbe istituire e amministrare un registro elettronico contenente informazioni sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri. ***Il registro elettronico*** dovrebbe ***fungere da repertorio di base concepito per essere il punto di riferimento principale per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni di base e accessibili sui brevetti SEP***.

gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza il presente considerando è stato modificato e suddiviso in tre considerando differenti.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Il centro di competenza dovrebbe inoltre istituire e amministrare una banca dati elettronica contenente un insieme di dati più ampio e completo il cui accesso potrebbe essere condizionato al pagamento di una tassa.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di	(15) Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche il titolare dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di

licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. ***È*** pertanto ***necessario rendere pubbliche le*** informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. Pertanto, ***gli utilizzatori e i titolari di brevetti SEP trarrebbero vantaggio dalla pubblicazione delle*** informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e le condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. ***Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una***	(16) I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma ***per la quale chiedono il riconoscimento del carattere essenziale*** o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione dei casi d'uso di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata.

royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza il presente considerando è stato modificato e suddiviso in due considerando differenti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero poter chiedere al centro di competenza una perizia non

vincolante sulla royalty aggregata eseguita da un terzo indipendente. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale	(27) È opportuno che nel registro figurino tutte le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale

una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro.	una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro***, a meno che il valutatore non abbia motivi sufficienti per ritenere che la verifica del carattere essenziale precedente sia inesatta***.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. Qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale ***dovrebbe quindi essere risolta*** dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.	(29) Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. ***Dovrebbe*** quindi ***essere possibile risolvere*** qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP ***o qualsiasi altro criterio pertinente*** nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone ***neutrali*** di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.	(32) La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali ***termini e*** condizioni e ridurre i costi ***di transazione per tutti i portatori di interessi***. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone ***imparziali*** di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND. ***Dovrebbero essere previste norme e procedure intese a definire i conflitti di interessi e i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di tale genere.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) ***Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito.*** Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND ***o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione***, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a	(34) Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND

contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura ***per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito*** dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di ***incontrarsi in un contesto neutro, ad esempio dinanzi a un conciliatore, e*** raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle*** parti dovrebbe inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno	(35) L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. ***Le*** parti ***dovrebbero*** inoltre poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire

FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei	(43) La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE[41], una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.

[41] Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08,

diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE[41], una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP. ***La procedura di determinazione delle condizioni FRAND consente inoltre il deposito di una cauzione da parte del presunto autore della violazione come provvedimento provvisorio di natura finanziaria, che può essere richiesto per evitare gravi limitazioni alle attività del presunto autore della violazione e assicurare che l'altra parte riceva l'importo corrispondente in caso di azione di risarcimento dei danni. La determinazione delle condizioni FRAND non pregiudica altresì in alcun modo la possibilità dei titolari di brevetti SEP di ottenere, in procedimenti giudiziari successivi, una compensazione per eventuali violazioni avvenute durante la determinazione delle condizioni FRAND.***

[41] Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08,

ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.	ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C-75/16, ECLI:EU:C:2017:457.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Per evitare un possibile impatto negativo per le imprese europee che partecipano e concorrono con successo allo sviluppo delle tecnologie globali attraverso la normazione, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di adattare i sistemi.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori	(46) Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori

di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. ***Infine*** i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.	di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND. ***Infine, le micro, piccole e medie imprese dovrebbero trarre vantaggio dall'istituzione di uno sportello unico da parte del centro di competenza incaricato di individuare licenziatari e licenzianti pertinenti per le micro, piccole e medie imprese e di fornire a queste ultime consulenza a titolo gratuito. Gli aggregatori di brevetti non dovrebbero beneficiare delle eccezioni e dell'aiuto del centro di competenza previsti dal presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(46 bis) I meccanismi di sostegno, come ad esempio i voucher per la PI a favore delle PMI, si sono rivelati efficaci nell'aiutare le PMI a tutelare i propri diritti di PI. Il periodo di applicazione di detti meccanismi dovrebbe essere esteso oltre il 2024.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione ***nei confronti della quale*** il titolare del brevetto SEP si ***è*** impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,	2. Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono ***stati dichiarati*** essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione***, indipendentemente dal fatto che*** il titolare del brevetto SEP si ***sia*** impegnato ***o meno*** a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND)***,*** e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano ***ai brevetti SEP nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso individuati dalla*** Commissione	3. ***Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le***

in conformità al paragrafo 4.	***negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno,*** gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano***. La*** Commissione ***dopo un adeguato processo di consultazione che coinvolge tutti i portatori di interessi pertinenti, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso, norme o parti di esse***. ***La Commissione rivede detto elenco con cadenza annuale per stabilire se necessiti di un aggiornamento.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a*** difficoltà o inefficienze di rilievo ***tali da incidere sul funzionamento del mercato interno,*** la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, ***adotta un*** atto delegato ai sensi dell'articolo 67 ***con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso,*** norme o parti di esse***, ai fini del paragrafo 3***.	4. ***Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di*** difficoltà o inefficienze di rilievo ***nella concessione di licenze per i brevetti SEP, il presente regolamento si applica anche alle norme esistenti.*** La Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione ***che coinvolge tutti i portatori di interessi pertinenti***, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, ***quali delle*** norme esistenti o parti di esse o ***dei*** casi d'uso pertinenti ***possono essere notificati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1 o 2, o per quali di essi può essere chiesta una perizia ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3***. ***Mediante il suddetto atto delegato la Commissione determina altresì quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato***

	entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione verifica con cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornamento dell'elenco in questione.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'articolo 66, paragrafo 4, è stato spostato all'articolo 1 dal momento che riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto essenziale per una norma;	(1) "brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto ***dichiarato*** essenziale per una norma ***e in vigore in uno Stato membro***;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua***, alla quale non è obbligatorio conformarsi***;	(3) "norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "caso d'uso": una situazione specifica in cui una specifica tecnologia standardizzata o uno specifico metodo standardizzato sono applicati per soddisfare un determinato scopo o una determinata funzione di un servizio o di un dispositivo;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) "difficoltà o inefficienze di rilievo": una delle circostanze seguenti:
	a) impedimenti materiali: circostanze o condizioni in cui la negoziazione o l'attuazione di un accordo di licenza per i brevetti SEP, ivi comprese parti di esso o la mancanza dello stesso, comportano un

ostacolo sostanziale alla diffusione, lo sviluppo, la distribuzione o la commercializzazione efficaci di un prodotto, un servizio o una tecnologia;

b) ritardi irragionevoli: situazioni in cui la durata delle negoziazioni per la concessione di licenze si protrae oltre i tempi abituali, ragionevoli o medi di tali negoziazioni nel settore, determinando un indebito differimento della conclusione di un accordo di licenza;

c) costi eccessivi: situazioni in cui l'onere finanziario legato alla negoziazione o all'attuazione di accordi di licenza per brevetti SEP è notevolmente più elevato rispetto alla norma del settore o a parametri di riferimento ragionevoli, al punto tale da inibire o limitare l'ottenimento di rendimenti equi da parte dei titolari di brevetti SEP, o l'ingresso, lo sviluppo o la distribuzione sul mercato per gli utilizzatori di brevetti SEP;

d) frequenza dei contenziosi o delle controversie: situazioni in cui le negoziazioni, gli accordi o i termini per la concessione di licenze per i brevetti SEP sono soggetti a numerosi contenziosi legali, contestazioni o controversie ricorrenti o concorrenti che coinvolgono più di un titolare o di un utilizzatore di brevetti SEP;

e) ostacoli all'innovazione: situazioni in cui l'attuazione di una norma, ivi comprese la mancanza o una limitazione della stessa, ostacola, limita o frena l'innovazione o i progressi tecnologici rispetto alle norme del settore o ad applicazioni di norme analoghe;

Or. en

Motivazione

È necessario fornire una definizione dei termini "difficoltà o inefficienze di rilievo", giacché si tratta di concetti decisivi per l'ambito di applicazione in conformità all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "royalty aggregata": l'importo ***massimo della royalty per*** tutti i brevetti essenziali per una norma;	(10) "royalty aggregata": l'importo ***totale corrisposto o da corrispondere per la concessione di*** tutti i brevetti essenziali per una norma;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) "esente da royalty": disponibile senza il pagamento di una royalty o senza un accordo in merito a qualsiasi altra considerazione, di natura economica o meno;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo ***con cui*** due o più titolari di brevetti SEP ***si concedono*** reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o ***li danno*** in licenza a terzi;	(11) "pool di brevetti": un ente***,*** creato mediante un accordo ***fra*** due o più titolari di brevetti SEP***, o un consorzio in cui più titolari di brevetti SEP concordano di concedersi*** reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o ***di darli*** in licenza a terzi;

Or. en

Motivazione

Alcuni pool di brevetti non sono creati dai titolari di brevetti SEP ma da terzi. Occorre che anche tali pool di brevetti rientrino nell'ambito di applicazione della presente normativa.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) "tabella delle rivendicazioni": ***una presentazione della*** corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;	(13) "tabella delle rivendicazioni": ***un documento che mostra la*** corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) "famiglia di brevetti": un insieme di ***documenti brevettuali*** riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;	(16) "famiglia di brevetti": un insieme di ***domande di brevetto*** riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) "conciliatore": qualsiasi persona nominata per mediare fra le parti nella determinazione di una royalty aggregata in conformità all'articolo 17, per operare in un panel che fornisce un parere non vincolante su una royalty aggregata a norma dell'articolo 18 e per partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND a norma del titolo VI, che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) "valutatore": qualsiasi persona nominata per svolgere verifiche del carattere essenziale a norma del titolo V che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 quater) "valutatore inter pares": qualsiasi persona nominata per condurre una valutazione inter pares che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) "aggregatore di brevetti": un soggetto che deriva i suoi profitti principalmente dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di beni o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP;	(a) creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP ***in conformità agli articoli 4***

e 5;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori;	(b) istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori ***in conformità all'articolo 27***;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;	(c) creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP ***in conformità agli articoli da 28 a 33***;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND;	(d) impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND ***in conformità agli articoli da 34 a 58***;

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate;	(f) amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate ***e l'agevolazione di accordi in relazione a tali royalty in conformità agli articoli 17 e 18***;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND;	i) pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND ***in conformità agli articoli 33, paragrafo 1, e 57, paragrafo 3***;

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle	ii) dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi***, conformemente***

giurisdizioni di paesi terzi;	***all'articolo 13, paragrafo 3***;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND;	iii) raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND ***conformemente all'articolo 13, paragrafi 4 e 5***;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi;	iv) dando accesso alla normativa sui brevetti SEP dei paesi terzi ***conformemente all'articolo 12***;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP;	(h) ***istituire e mantenere uno sportello unico per le PMI e*** offrire alle PMI corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP ***conformemente***

all'articolo 61;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***È istituito*** un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").	1. ***Il centro di competenza istituisce e mantiene in formato elettronico*** un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Contenuto inserito all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) se il titolare del brevetto SEP fa parte di ***un gruppo di*** società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società	(f) se il titolare del brevetto SEP ***è un'affiliata, una controllata o*** fa parte di ***una o più altre*** società, il nome, l'indirizzo

madre;	e i dati di contatto della società madre;

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) l'esistenza di eventuali condizioni standard ***pubbliche***, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;	(h) l'esistenza di eventuali condizioni standard ***disponibili al pubblico***, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) l'esistenza di eventuali condizioni standard ***pubbliche*** per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;	(i) l'esistenza di eventuali condizioni standard ***disponibili al pubblico*** per la concessione alle PMI di licenze per i brevetti SEP;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
(j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti, se del caso;	(j) la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti ***e il nome del rispettivo pool di brevetti***, se del caso

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto ***o*** sia stato annullato da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;	(d) informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto***,*** sia stato annullato ***o sia stato ritenuto inapplicabile*** da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza ***crea*** e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.	1. Il centro di competenza ***istituisce*** e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le condizioni standard ***pubbliche***, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;	(b) le condizioni standard ***disponibili al pubblico***, comprese le politiche in materia di royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le condizioni standard ***pubbliche*** per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;	(c) le condizioni standard ***disponibili al pubblico*** per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, se disponibili;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera ***b***);	(d) le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera ***a***);

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), può essere soggetto al pagamento di una tassa.	3. L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), ***è disponibile ai terzi previa registrazione presso il centro di competenza e*** può essere soggetto al pagamento di una tassa.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.	4. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza. ***Anche le istituzioni accademiche possono richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito. L'accesso alle informazioni è condizionato a un'approvazione caso per caso da parte del centro di competenza.***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.	1. La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato***, e indica le ragioni della necessità di riservatezza***. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Informazioni sul carattere essenziale	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.	(b) eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] da un valutatore indipendente nell'ambito di un pool ***di brevetti***, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti e ne danno comunicazione al centro di competenza:	I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti***, accurate e aggiornate,*** e ne danno comunicazione al centro di competenza:

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti ***o l'ente***;	(g) l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti;

Or. en

Motivazione

L'ente è già incluso nella nuova definizione di pool di brevetti fornita all'articolo 2.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per ***categoria di prodotti***;	(h) le politiche in materia di royalty e di sconti per ***caso d'uso***;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) gli accordi di licenza standard per ***categoria di prodotti***;	(i) gli accordi di licenza standard per ***caso d'uso***;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) l'elenco dei licenziatari di ***ciascuna categoria di prodotti***.	(k) l'elenco dei licenziatari di ***ciascun caso d'uso***.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il centro di competenza verifica in maniera sistematica le informazioni fornite dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia elaborata a tale scopo, garantendo che il processo di verifica sia accurato, trasparente e coerente. A fini di trasparenza, la metodologia è resa disponibile ai pool di brevetti e agli altri portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il centro di competenza elabora una relazione che illustra nel dettaglio gli esiti della sua verifica, anche per quanto riguarda la conformità dei pool di brevetti al comma 1, eventuali discrepanze o

	informazioni mancanti rilevate e le azioni correttive intraprese o raccomandate. La relazione è presentata alla Commissione entro un mese dal completamento di ciascun ciclo di verifica.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***procedimenti d'infrazione***;	(b) ***infrazioni***;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati.	2. Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati ***dopo averne verificato l'accuratezza***.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) agevolare la valutazione delle pratiche di concessione di licenze per i brevetti SEP e del loro impatto sul mercato interno, l'innovazione e l'accesso alle tecnologie standardizzate.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:	1. I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano ***dichiarati*** essenziali per una norma per la quale sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il centro di competenza informa della ***pubblicazione*** anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti	5. Il centro di competenza informa della ***notifica*** anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.

SEP.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i brevetti SEP relativi a una norma.	1. I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per i ***propri*** brevetti SEP relativi a una norma.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Processo per agevolare gli accordi ***sulle determinazioni della*** royalty aggregata	Processo per agevolare gli accordi ***sulla*** royalty aggregata ***fra i titolari di brevetti SEP***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei	(e) la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei

potenziali brevetti ***rivendicati*** come essenziali per la norma.	brevetti ***dichiarati*** come essenziali per la norma.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Perizia non vincolante ***sulla royalty aggregata***	***Determinazione di una royalty aggregata da parte di una*** perizia non vincolante

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi ***noti***. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.	4. Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi ***pertinenti***. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni di cui ***al paragrafo*** 8 e decide se:	9. Il panel prende in debita considerazione le osservazioni ***e le risposte*** di cui ***ai paragrafi*** 8 ***e 8 bis*** e decide se:

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) ***sospendere la*** procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure	(a) ***concedere una sospensione della*** procedura per la perizia sulla royalty aggregata per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato ***per un periodo di tre mesi*** sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. ***Le motivazioni di*** eventuali opinioni divergenti sono specificate in un allegato della perizia.	11. La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. Eventuali opinioni divergenti ***e le relative motivazioni*** sono specificate in un allegato della perizia.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.	5. Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro***, a eccezione di quelle fornite a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c),*** e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.

Or. en

Motivazione

I titolari di brevetti SEP aggiornano molto spesso le specifiche tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c). Non dovrebbero incorrere in un ulteriore onere amministrativo se questo non apporta alcun valore aggiunto in termini di trasparenza.

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta e lo invita a ***correggere l'***iscrizione nel registro o ***le*** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a due mesi.	3. Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta ***presentata a norma del paragrafo 2*** e lo invita a ***chiedere la correzione dell'***iscrizione nel registro o ***delle*** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a due mesi.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a ***correggere l'***iscrizione nel registro o ***le*** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a 2 mesi, riguardo a:	4. Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a ***chiedere una correzione dell'***iscrizione nel registro o ***delle*** informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a 2 mesi, riguardo a:

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Il centro di competenza ***può correggere*** d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.	8. Il centro di competenza ***corregge*** d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I valutatori e i conciliatori si attengono a un codice di condotta.	3. I valutatori e i conciliatori ***dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie, sono imparziali e indipendenti e*** si attengono a un codice di condotta.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.	2. Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori. ***Tali candidati sono imparziali, sufficientemente qualificati, dispongono di una notevole esperienza nel settore dei brevetti e provengono preferibilmente da istituzioni nazionali, dell'Unione o internazionali.*** Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.	1. Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale***, a meno che l'impresa in questione non sia un aggregatore di brevetti, o una società sussidiaria o affiliata, oppure posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una micro, piccola o media impresa***. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per assicurare che le società di comodo e gli aggregatori di brevetti non possano beneficiare dell'esclusione in questione.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.	4. Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale***, salvo che si applichi il paragrafo 4 bis***. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale condotta in conformità all'articolo 8, lettera b), possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di detta verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, il valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in

questione.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***.	2. La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND***, o di non impegnarsi a rispettarne l'esito,*** si applica quanto segue:	3. Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND si applica quanto segue:

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND ***e se si impegna a rispettarne l'esito***;	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione ***e si impegna a rispettarne l'esito***, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;	(b) se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND ***e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della parte richiedente a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND***, si applica quanto segue:	4. Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente ***e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per***	(a) il centro di competenza ne informa la parte richiedente;

entrambe le parti;

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di	***soppresso***

competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se decide che l'obiezione è fondata, il conciliatore pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) non ottempera alle richieste del conciliatore, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,	(a) non ottempera ***all'articolo 45, paragrafo 3,*** alle richieste del conciliatore, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42,

paragrafo 2,

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Alle parti dovrebbe essere consentito di attendere l'esito della procedura di determinazione delle condizioni FRAND per decidere se intendono essere vincolate dal suo risultato.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta ***di qualsiasi*** altra parte.	2. Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il conciliatore, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta ***dell'***altra parte.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il conciliatore può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.	2. Il conciliatore può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro***, la banca dati*** e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza***, le determinazioni delle royalty aggregate e i risultati delle verifiche del carattere essenziale***, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND ***o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5***.	4. L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Formazione, consulenza e assistenza	***Sportello unico per le micro, piccole e medie imprese***

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il centro di competenza ***offre*** corsi di formazione e assistenza ***a titolo gratuito*** su questioni relative ai brevetti SEP ***per le micro, piccole e medie imprese***.	1. Il centro di competenza ***istituisce e gestisce uno sportello unico per le micro, piccole e medie imprese, che svolge a titolo gratuito i compiti seguenti:*** ***(a) nel caso delle micro, piccole e medie imprese utilizzatrici di brevetti SEP, aiutare tali imprese a individuare i brevetti SEP che potrebbero essere pertinenti per il loro prodotto o servizio e i possibili licenzianti;*** ***(b) nel caso delle micro, piccole e medie imprese titolari di brevetti SEP, aiutare tali imprese a individuare possibili licenziatari e, con l'aiuto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, offrire loro consulenza su come far valere al meglio i propri diritti relativi ai brevetti SEP a livello europeo e globale;*** ***(c) offrire*** corsi di formazione e assistenza su questioni relative ai brevetti SEP. ***Il centro di competenza non è ritenuto responsabile degli aiuti forniti alle micro, piccole e medie imprese a norma del***

presente articolo.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aggregatori di brevetti o alle micro, piccole e medie imprese che sono società sussidiarie o affiliate, oppure possedute o controllate direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una micro, piccola o media impresa.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta è necessaria per far sì che le società di comodo e gli aggregatori di brevetti non possano beneficiare delle disposizioni relative alle micro, piccole e medie imprese.

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e ***corrispondente*** ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.	4. Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e ***limitato*** ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità ***al paragrafo 4***. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.	1. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità ***all'articolo 1, paragrafo 5***. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano mutatis mutandis.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e	***soppresso***

prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Il testo è stato spostato all'articolo 1, paragrafo 5.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione valuta l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno in particolare sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione consulta l'EUIPO e i	3. Nel redigere le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1***, 1 bis*** e 2, la Commissione consulta l'EUIPO e i

portatori di interessi.	portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.	4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui ai paragrafi 1***, 1 bis*** e 2, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni. ***La valutazione di cui al paragrafo 1 bis è corredata, se del caso, di proposte legislative.***

Or. en

MOTIVAZIONE

Un brevetto essenziale (brevetto SEP) è un brevetto che protegge una tecnologia dichiarata essenziale per l'applicazione di una norma tecnica definita da un ente di normazione. L'interazione fra brevetti e norme è importante per l'innovazione e la crescita, poiché i brevetti stimolano la ricerca e lo sviluppo e consentono alle imprese innovative di ottenere utili adeguati sul capitale investito. Le norme consentono a tecnologie interoperabili e sicure di diffondersi estesamente fra le imprese e i consumatori. A livello mondiale esistono circa 75 000 brevetti SEP, che rappresentano tuttavia solo una piccola parte dell'intero settore dei brevetti. Fra questi rientrano norme tecnologiche essenziali come il 5G e il WiFi, i formati fotografici (JPEG) e norme per la compressione e decompressione audio/video (ad esempio MPEG, HEVC). I brevetti SEP svolgono un ruolo decisivo in sviluppi come l'Internet delle cose, l'industria 4.0, i veicoli interconnessi, le città intelligenti e le tecnologie per la protezione del clima. Negli ultimi dieci anni il numero di brevetti SEP è aumentato di sei volte. Si tratta di un dato molto positivo, poiché la tutela dei brevetti SEP è essenziale per consentire innovazioni che contribuiscano al conseguimento di un'UE più sostenibile e digitale.

Già nel novembre 2021 nella sua risoluzione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE[1] (risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale) il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione europea a presentare una proposta in merito ai brevetti SEP, dal momento che questi sono spesso oggetto di contenziosi. In tale occasione sono stati individuati come aspetti problematici la mancanza di trasparenza e di certezza del diritto. La concessione di licenze per i brevetti SEP è spesso una procedura lunga e costosa sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP.

I titolari di brevetti ordinari possono decidere liberamente a chi concedere la licenza per l'utilizzo della loro innovazione. I titolari di brevetti SEP non dispongono tuttavia della stessa completa libertà, poiché l'inserimento della loro tecnologia brevettata in una norma conferisce loro un certo potere di mercato. Per questo motivo, i titolari di brevetti SEP sono tenuti a concedere le loro licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND). Le condizioni FRAND hanno comportato una serie di problemi, che sono stati regolati anche a livello giuridico.

Da un lato, per gli utilizzatori è quasi impossibile sapere se una norma è effettivamente essenziale, quanti brevetti SEP interessano una determinata norma, quali sono i titolari del brevetto SEP corrispondente e a quanto ammonteranno i costi finali per poter entrare sul mercato utilizzando la norma corrispondente. Circa l'84 % degli utilizzatori di brevetti SEP è costituito da piccole e medie imprese. Per tali attori la semplice minaccia di un provvedimento provvisorio che porti a sospendere la fabbricazione di prodotti che si presume violino un brevetto e la probabilità di un procedimento giudiziario possono comportare una particolare pressione, spingendoli ad accettare una licenza con canoni che potrebbero non essere conformi alle condizioni FRAND.

Dall'altro lato il titolare di brevetti SEP non può far valere i suoi legittimi interessi fintantoché

[1] Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).

l'utilizzatore sostiene di voler ottenere una licenza a condizioni FRAND nell'intento di rinviare il più possibile l'obbligo del pagamento della licenza. Pertanto, anche i titolari di brevetti SEP devono sostenere lunghi e costosi procedimenti giudiziari, vedendosi riconosciuto il pagamento della licenza solo alla fine del processo, che può durare diversi anni.

Per creare condizioni migliori ai fini della prevenzione, della risoluzione e della composizione dei conflitti relativi alle condizioni FRAND, il 27 aprile 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta incentrata sulle seguenti nuove misure:

1. l'istituzione di un registro dei brevetti SEP e di una banca dati centrale elettronica per i brevetti SEP;

2. la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP;

3. la determinazione non vincolante della royalty aggregata per una norma;

4. l'istituzione di un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie limitato nel tempo, sotto la guida di esperti, a cui i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP possono ricorrere nella negoziazione di una licenza a condizioni FRAND.

In generale, la relatrice è favorevole all'iniziativa della Commissione europea e alle misure proposte, giacché la Commissione ha seguito gli orientamenti forniti nella risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale.

La relatrice ritiene fondamentale aumentare la chiarezza del diritto della proposta e conciliare gli interessi dei titolari di brevetti SEP e quelli degli utilizzatori di tali brevetti. Entrambi gli attori sono fondamentali per l'economia europea e, pertanto, è necessario tutelarne gli interessi nel quadro di un atto giuridico equilibrato. La proposta deve aumentare la trasparenza dei brevetti SEP per compensare il vantaggio di conoscenze dei titolari di tali brevetti, senza tuttavia limitarne la competitività a livello internazionale.

Maggiore chiarezza del diritto

Definire a quali casi di applicazione delle norme si applichi la nuova legislazione è fondamentale ai fini della chiarezza del diritto. La relatrice, pur concordando sul fatto che la Commissione si occupi di tale questione nel contesto degli atti delegati, ritiene essenziale stabilire sin da ora taluni criteri. Per questo motivo, propone modifiche in tal senso che comprendano anche una definizione del termine "difficoltà o inefficienze di rilievo".

La relatrice ha aggiunto altresì nuove definizioni intese ad agevolare la comprensione del testo.

Istituzione di un centro di competenza nel quadro dell'EUIPO e registrazione

La relatrice ritiene ragionevole l'istituzione di un centro di competenza presso l'EUIPO, dal momento che l'agenzia esecutiva europea ha esperienza nel trattamento delle banche dati. È importante che tale agenzia sia dotata delle necessarie risorse a livello finanziario e di personale per svolgere in modo efficiente i nuovi compiti.

La relatrice ritiene altresì importante illustrare in maniera più chiara la differenza tra il registro e la banca dati, come pure garantire la correttezza del registro ed evitare eventuali oneri burocratici per i titolari di brevetti SEP.

Pool di brevetti

La relatrice accoglie con particolare favore i pool di brevetti, sottolineando che, se gestiti in maniera trasparente, possono offrire un enorme valore aggiunto per i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Occorre tuttavia garantire che questa trasparenza si rifletta effettivamente nelle informazioni messe a disposizione, fra l'altro, sulla pagina web. La relatrice ha presentato proposte in tal senso per riaffermare detta posizione.

Verifica del carattere essenziale

Nella sua risoluzione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale il Parlamento europeo ha chiesto un sistema indipendente, neutrale e trasparente per la verifica del carattere essenziale da parte di terzi. La relatrice accoglie con favore il fatto che la Commissione europea abbia dato seguito a detta richiesta proponendo un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti.

Occorre assicurare che nel processo di determinazione delle condizioni FRAND i valutatori e i conciliatori, da un lato, dispongano delle competenze ed esperienze altamente specializzate necessarie e, dall'altro, siano indipendenti e imparziali.

I valutatori dovrebbero inoltre poter valutare anche le verifiche del carattere essenziale precedenti, qualora nutrano dubbi sulla loro esattezza.

Determinazione della royalty aggregata

La determinazione non vincolante della royalty aggregata aiuterà gli attori a stabilire in maniera efficiente i prezzi dei brevetti SEP.

A tale riguardo, la relatrice ritiene che andrebbe esclusa la possibilità di bloccare unilateralmente tale valutazione e ha pertanto proposto modifiche in tal senso.

Meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie limitato nel tempo

Nella sua risoluzione sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale il Parlamento ha invitato inoltre la Commissione a fare maggiore chiarezza su vari aspetti delle condizioni FRAND e a valutare eventuali incentivi per rendere più efficienti le negoziazioni per la concessione di licenze per brevetti SEP e ridurre le controversie. La Commissione ha dato seguito anche a detto invito, proponendo un meccanismo non vincolante di risoluzione delle controversie che ha il potenziale di evitare ritardi strategici messi in atto dai partecipanti al mercato. La relatrice accoglie con favore il fatto che, sulla base di un parere terzo, il partecipante al mercato in questione possa quantomeno richiedere in tempi molto brevi una garanzia di entità efficace e realistica.

Allo stesso tempo, la relatrice ritiene che le parti non dovrebbero essere obbligate a stabilire in maniera vincolante già nel corso della procedura se intendono sottostare o meno all'esito della stessa. Alle parti dovrebbe essere consentito di prendere una decisione in merito solo

dopo aver conosciuto l'esito del meccanismo di risoluzione delle controversie.

La relatrice ritiene inoltre che le procedure parallele debbano portare all'interruzione del meccanismo di risoluzione delle controversie solo se l'altra parte lo desidera. In questo modo si può impedire che la procedura venga aggirata attraverso la presentazione di un ricorso in un paese terzo.

Micro, piccole e medie imprese

In alcuni settori promettenti per il futuro, come quello dell'Internet delle cose, l'85 % delle imprese interessate è costituito da PMI. Poiché le PMI dispongono generalmente di risorse limitate a livello finanziario e di personale, la relatrice rafforza le proposte avanzate dalla Commissione in merito. La relatrice propone l'istituzione di uno sportello unico a disposizione delle PMI nell'ambito del centro di competenza. Le PMI che sono utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero ricevere dallo sportello informazioni a titolo gratuito sulle licenze di cui potrebbero avere bisogno per i loro prodotti o servizi e sulle modalità per ottenerle. Le PMI che sono titolari di brevetti SEP dovrebbero invece ricevere informazioni a titolo gratuito su come individuare meglio eventuali licenziatari e far valere i propri diritti in maniera mirata. Tali vantaggi dovrebbero tuttavia essere riservati solo alle PMI il cui modello di attività non si concentra esclusivamente sullo sfruttamento dei brevetti.

Valutazione dei nuovi strumenti

Gli strumenti proposti hanno il potenziale di aumentare notevolmente l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP. Possono ridurre le inefficienze e i costi di transazione della concessione delle licenze, semplificando in tal modo le negoziazioni per giungere alle concessioni, accelerare le conclusioni delle negoziazioni e limitare il verificarsi di contenziosi lunghi e costosi. Ciò consentirebbe di rendere il mercato interno dell'UE un luogo più interessante per le innovazioni che portano alla definizione di norme industriali. Tuttavia, poiché le misure proposte hanno un impatto anche sul piano internazionale, la relatrice ritiene che sia opportuno esaminarne con più attenzione anche gli effetti sulla competitività dei titolari di brevetti SEP europei a livello mondiale e sulle innovazioni in Europa. Qualora tali valutazioni mettano in luce la possibilità di ripercussioni negative, la Commissione dovrebbe proporre opportune modifiche.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

IP Europe
InterDigital
Fraunhofer Institut
European Association of Automotive Suppliers (CLEPA)
Philipps
Nokia
Ericsson
ACT The App Association
Qualcomm
Xiami
Volkswagen/ Audi
European Commission DG Grow
Tholos Foundation
Public Interest Patent Law Institute
OpenForum Europe
Fair Standards Alliance
European Patent Office
European Automobile Manufacturers´Association (ACEA)
BMW
CEN CENELEC
Business Europe
Eurocommerce
Marconi (Avanci platform)
Permanent Representation of Germany
Permanent Representation of Spain
Verband Deutsche Automobilhersteller (VDA)
Continental
CISCO
4IPCouncil
Ingenico
European association of smart energy solution providers (ESMIG)
DOLBY